

STATUTO

ART. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione senza scopo di lucro, avente la denominazione

IBC - INDUSTRIA DEI BENI DI CONSUMO

in via breve IBC.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Milano.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto stabilito al successivo articolo 10.

ART. 4 - Scopo

L'Associazione tutela gli interessi delle Imprese associate, promuovendo tutte le iniziative ritenute utili od opportune, che siano approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, e mantenendo le relazioni con gli Enti e le Istituzioni Pubbliche che interagiscono con il sistema dei suoi Associati.

In questa prospettiva partecipa ad INDICOD-ECR, organismo con sede in Milano: in tale ambito l'Associazione si propone di favorire la adozione degli strumenti di raccordo tecnico tra Industria e Distribuzione, secondo le specifiche tecniche elaborate a livello internazionale dall'EAN International, e di promuovere la diffusione delle soluzioni ECR per il miglioramento dell'efficienza dei processi di interfaccia tra produttori e distributori.

L'Associazione ha il compito e l'obiettivo di promuovere senza restrizioni la più ampia partecipazione ad INDICOD-ECR, per il suo tramite, delle imprese italiane di produzione.

L'adesione ad IBC consente quindi alle Imprese associate di poter usufruire dei servizi di INDICOD-ECR.

L'Associazione può inoltre promuovere tutte le iniziative ritenute utili od opportune per gli interessi dei propri Associati e del Consumatore che siano approvate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Membri dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione le Imprese di produzione di beni di consumo, in qualunque forma costituite, che operano in Italia.

All'atto dell'ammissione, tutti gli Associati devono dichiarare di aver preso conoscenza del presente Statuto e devono accettare le disposizioni e gli obblighi in esso previsti, nonché degli obblighi contenuti nello Statuto di INDICOD-ECR.

L'ammissione di nuovi associati avviene a seguito di domanda, nella quale dovranno essere indicati il nome del legale rappresentante e l'attività svolta, nonché ogni altro elemento, purché di carattere non strettamente riservato, che venisse richiesto per una migliore valutazione.

L'ammissione di nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, che è tenuto a motivare le proprie decisioni. Contro il diniego all'ammissione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 19, la cui decisione è inappellabile.

All'Associazione possono inoltre partecipare, con le modalità stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, altri Enti od Associazioni interessati all'attività svolta da IBC.

ART. 6 - Obblighi degli Associati

Gli Associati si obbligano:

- a) all'osservanza dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dai competenti Organi;
- b) ad astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'Associazione, nonché delle attività e degli scopi di INDICOD-ECR;
- c) ad applicare sulle unità prodotte destinate al consumatore finale esclusivamente il codice prodotto secondo il Sistema Unificato di Numerazione dei Prodotti EAN, accettandone ed applicandone le norme tecniche;
- d) a sottoporre al giudizio arbitrale ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle suddette norme, secondo le modalità previste all'articolo 19;
- e) a corrispondere i contributi previsti all'articolo 8;
- f) a comunicare ogni mutamento della propria attività, forma, denominazione o ragione sociale, nonché delle altre informazioni originarie.

ART. 7 - Durata e perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato permane per tutta la durata dell'Associazione, salvo i casi di dimissioni, esclusione o espulsione.

a) Dimissioni

Ogni Associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare con almeno sei mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ogni anno. Le dimissioni diverranno effettive al termine del suddetto anno.

b) Esclusione

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di cessazione o mutamento dell'attività esercitata che renda incompatibile la partecipazione all'Associazione ed in caso di fallimento.

c) Espulsione

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti all'atto dell'Associazione e previsti dall'articolo 6, ivi compreso il mancato pagamento del contributo.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua comunicazione.

La decisione sul ricorso è affidata al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 19 ed è inappellabile.

Nei casi di esclusione ed espulsione, l'Associato rimane obbligato al versamento del contributo per tutto l'anno sociale, nel corso del quale l'esclusione o l'espulsione si verificano.

ART. 8 - Quota di ammissione e contributi annuali

All'atto dell'ammissione ogni Associato è tenuto a versare una quota fissa di iscrizione, il cui ammontare è determinato ogni anno dall'Assemblea Generale.

Il contributo annuale viene determinato con le seguenti modalità:

- a) Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un preventivo per l'anno successivo, indicando l'ammontare complessivo delle spese che presume di dover sostenere e correlativamente delle entrate che si ritengono necessarie.

Su tale base, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale determina l'ammontare complessivo dei contributi da richiedere agli Associati.

I criteri di ripartizione tra gli Associati verranno determinati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo anche in relazione all'importanza di ogni Associato, desunta in base ai parametri più significativi, quali il numero di dipendenti, il fatturato e/o altri.

Le quote fisse di iscrizione ed i contributi annuali non sono rimborsabili, né trasmissibili, né rivalutabili.

- b) Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto, in relazione al quale vengono fissati in via definitiva l'ammontare dei contributi da richiedere a conguaglio agli Associati.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi già riscossi vengono riportate a nuovo.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dagli Associati entro sessanta giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine, l'Associazione addebita con relativa nota una penale per recupero delle supplementari spese amministrative la cui entità è stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre procedere al recupero dei suoi crediti in via giudiziale, salvo comunque quanto previsto dall'art. 7 c.

ART. 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Revisore dei Conti

ART. 10 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con il versamento dei contributi, in persona dei legali rappresentanti o delle persone appositamente delegate.

Ogni Associato dispone di un voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega risultante da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni delegato non può comunque ricevere più di 5 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro il mese di luglio.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta tanti Associati che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti disponibili.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) esame ed approvazione del preventivo e del consuntivo di cui all'art. 8;
- b) importo delle quote di ammissione e determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi tra gli Associati, sentita la proposta del Consiglio Direttivo;
- c) nomina dei Membri del Consiglio Direttivo;
- d) nomina del Revisore dei Conti;
- e) esame ed approvazione del programma annuale di massima delle attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) modifiche dello Statuto;
- c) altri argomenti, diversi da quelli di competenza dell'Assemblea ordinaria, che venissero sottoposti da parte del Consiglio Direttivo e degli Associati in relazione a quanto previsto al 6° comma del presente articolo.

ART. 11 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente, a mezzo avviso stampa su un quotidiano a diffusione nazionale e lettera semplice inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, quest'ultima da inviarsi a ciascun Associato almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con indicazione del giorno, ora e luogo e degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, ora e luogo fissati per la seconda convocazione.

Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza di tanti Associati che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni in sede ordinaria occorre il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei voti spettanti agli Associati presenti.

Per la validità delle deliberazioni in sede straordinaria occorre il voto favorevole espresso dai 2/3 dei voti spettanti agli Associati presenti.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 30 membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

La durata della carica s'intende per il periodo intercorrente tra l'Assemblea Ordinaria Annuale che provvede alle nomine e l'Assemblea Ordinaria Annuale del secondo anno successivo.

Qualora nel corso del biennio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno immediatamente alla loro sostituzione.

I nuovi Membri resteranno in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

Ogni Consigliere, pur essendo la carica conferita ad personam, è nominato con espresso riferimento ad una impresa associata ad IBC; conseguentemente la cessazione della sua collaborazione con tale impresa, nonché la cessazione del rapporto associativo tra tale impresa con IBC comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ART. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione:

- a) elegge il Presidente;
- b) indica tra i propri membri le persone designate a rappresentare l'Associazione nel Consiglio Direttivo di INDICOD-ECR;
- c) elabora e sottopone all'Assemblea Ordinaria Annuale il programma di massima delle attività dell'Associazione;
- d) attua il programma approvato dall'Assemblea, provvedendo a tutte le iniziative necessarie ed opportune;
- e) predispone il preventivo ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla propria proposta in merito all'ammontare delle quote di ammissione ed all'entità ed alla ripartizione dei contributi annuali;
- f) esamina e decide sulle domande d'ammissione all'Associazione;
- g) compie tutte le attività necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresa l'eventuale assunzione di personale dipendente.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni o il coordinamento su specifici settori di attività degli Associati ad uno o più dei propri membri, anche con la qualifica di Vice-presidente, determinando i limiti della delega.

ART. 14 - Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione da parte del Presidente, effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata, presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi indicati di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 15 - Il Presidente

Il Presidente, oltre alla legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma per tutti gli atti dell'Associazione, ivi compresa la firma sui conti correnti bancari, nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà di rilasciare deleghe e procure.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e svolge tutti i compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 16 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea.

La carica del Revisore è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo.

Dura in carica due anni, è rieleggibile ed ha la funzione di controllare la contabilità ed i rendiconti dell'Associazione. A tal fine può esaminare tutti i libri, le scritture, i documenti contabili, chiedendo informazioni e chiarimenti al Consiglio Direttivo.

Ogni anno predispone una relazione per l'Assemblea sul rendiconto che il Consiglio Direttivo dovrà fargli pervenire in tempo utile.

ART. 17 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, con il compito di assicurare, sotto il controllo del Presidente ed in base alle direttive da questo impartite, il normale funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario deve essere scelto tra persone del tutto estranee all'Associazione e il suo compenso viene fissato dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 – Rendiconto annuale

Il Rendiconto annuale, approvato con le modalità fissate nel presente Statuto, è composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico; il Rendiconto ha valore di rendiconto economico e finanziario.

Ogni eccedenza attiva risultante dal Rendiconto viene portata alle riserve patrimoniali od è posta a disposizione del Consiglio Direttivo per ogni successivo utilizzo da parte dell'Associazione, esclusa tassativamente ogni distribuzione, anche indiretta, delle suddette eccedenze, nonché di fondi o di riserve, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

ART. 19 - Collegio Arbitrale

Qualunque controversia sull'interpretazione del presente Statuto o comunque derivante o connessa alla partecipazione all'Associazione, nonché le controversie derivanti o connesse alla partecipazione ad INDICOD-ECR, con la sola esclusione delle controversie concernenti il pagamento di quote o contributi associativi, è decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre Membri, di cui i primi due designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due. In nessun caso gli arbitri potranno essere scelti tra i Membri del Consiglio Direttivo. Qualora, trascorsi 30 giorni dalla loro nomina, i due arbitri designati dalle parti non abbiano provveduto alla nomina del terzo, questa dovrà essere affidata al Presidente del Tribunale di Milano.

Nel caso di ricorso avverso il diniego all'ammissione di cui all'articolo 6 ed avverso il provvedimento di espulsione previsto all'articolo 7, la nomina dell'arbitro da parte dell'Associazione dovrà essere fatta a cura del Presidente.

Il Collegio Arbitrale decide secondo equità e non è soggetto ad alcun vincolo circa la procedura da seguire, sempreché sia garantita alle parti ogni più ampia facoltà difensiva.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono inappellabili.

ART. 20 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria che deliberasse lo scioglimento dell'Associazione dovrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'eventuale eccedenza attiva risultante dal patrimonio associativo sarà devoluta a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/96, fatte salve diverse disposizioni in materia.

Testo definitivo sottoposto all'approvazione dell'assemblea del 25 Novembre 2003.